



COMUNE DI SOSPIRO

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

<input type="checkbox"/>	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il Nr. Prot.
<input checked="" type="checkbox"/>	Affissa all'Albo Pretorio il 25/09/2020
<input type="checkbox"/>	Allegati presenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PERL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Nr. Progr.	23
Data	25/06/2020
Seduta NR.	3

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 convocata con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza STRAORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
GHISOLFI FAUSTO	S	DEMICHELI MAURO	S
FORNASARI BENEDETTA	S	FARINA FELICE	S
GHISOLFI GIANLUCA	S	BARONIO MARIA TERESA	S
COLLA ANDREA	S	TROMBINI PIERCARLO	S
ANSELMI LUCA	S	VALSECCHI ATTILIO	S
TORTINI GIANLUCA	S	ZOPPI MAURIZIO	S
BRIGATI OSVALDO	S		

Totale Presenti: **13**

Totali Assenti: **0**

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, PIETRO PUZZI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il FAUSTO GHISOLFI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PERL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Sindaco introduce il punto numero 3 all'ordine del giorno della presente seduta avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PERL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)" e lascia la parola al Vice Sindaco Demicheli.

Il Vicesindaco Demicheli illustra gli articoli che compongono il Regolamento;

Su proposta del RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: o l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; o il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti Delib. C.C. N. 8/2020 4 passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»";
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 107, comma 4 ha differito il solo termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre nulla ha stabilito in merito all'approvazione del relativo Regolamento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 25/06/2020

- in base al comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è fissato al 31 luglio 2020 e pertanto il termine per l'approvazione dei regolamenti, delle aliquote e delle tariffe dell'IMU, della TARI con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO CHE la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
 - assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
 - deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
 - fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
- CONSIDERATO, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA: • la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;

VISTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 25/06/2020

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

PROPONE

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 2. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI per l'anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mentre la **pubblicazione** deve avvenire **entro il 28 ottobre** dell'anno cui la delibera si riferisce.

PRENDE ATTO

DEL PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile, *ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000*;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione Verbale n. 13 del 23/06/2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta che precede;

INTERVIENE Il Consigliere di minoranza Brigati facendo osservare che il regolamento contiene alcuni refusi, prega pertanto, che ne venga presa nota e si proceda alle correzioni;

INOLTRE il Consigliere di minoranza Brigati propone le seguenti modifiche:

- a) in merito all'art. 28, chiede il dimezzamento della sanzione e, eventualmente, la revisione della tempistica (ritiene che la sanzione del 30% anche per un solo giorno di ritardo sia eccessiva);
- b) in merito all'art. 30, propone di dimezzare i tempi in cui l'amministrazione si impegna a rimborsare il cittadino (da 180 a 90 giorni);

MENTRE Il Consigliere di minoranza Valsecchi propone le seguenti modifiche:

- a) in merito ai casi di cui all'art. 20, comma 1, chiede un'esenzione pari al 100%;
- b) in relazione all'art. 26, comma 7, chiede di togliere la parte ove l'amministrazione si attribuisce la possibilità di designare un erede piuttosto che un altro;

Le proposte di cui sopra vengono poste in votazione singolarmente:

PROPOSTE DEL CONSIGLIERE BRIGATI:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 25/06/2020

Proposta a) (art. 28) – l'assessore De Micheli ritiene il 30% di sanzione congruo e ritiene inoltre che non prevedere una tempistica precisa potrebbe indurre le persone a non pagare; peraltro evidenzia che l'ufficio competente ha discrezionalità in merito;

Il sindaco propone pertanto di non accogliere la proposta di modifica:

Con voti favorevoli n. 9, nessuno astenuto e n. 4 contrari (Consiglieri di minoranza Zoppi, Valsecchi, Brigati, Tortini);

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE LA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO A) DEL CONSIGLIERE BRIGATI;

Proposta b) (art. 30) – il Sindaco evidenzia che gli uffici hanno comunque la necessità di effettuare l'istruttoria della pratica e i necessari controlli; propone un accoglimento parziale, riducendo i 180 giorni a 120 (non a 90, come proposto);

Con voti favorevoli n. 10, nessuno astenuto e n. 3 contrari (Consiglieri di minoranza Zoppi, Valsecchi, Tortini);

IL CONSIGLIO COMUNALE ACCOGLIE PARZIALMENTE LA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO B) DEL CONSIGLIERE BRIGATI;

PROPOSTE DEL CONSIGLIERE VALSECCHI:

Proposta a) (art. 20, comma 1, lett. b) – il Sindaco propone un accoglimento parziale aumentando la riduzione tariffaria dal 10 al 50%;

Con voti unanimi e favorevoli;

IL CONSIGLIO COMUNALE ACCOGLIE PARZIALMENTE LA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO A) DEL CONSIGLIERE VALSECCHI;

Proposta b) il Sindaco precisa che la possibilità prevista dall'articolo 26, comma 7, consente di risolvere situazioni che, se non regolamentate, fanno sì che l'amministrazione si trovi in una situazione di stallo; propone pertanto di lasciare la formulazione dell'articolo inalterata, riservandosi di valutarne più compiutamente la regolarità, conseguentemente propone di respingere la proposta del consigliere Valsecchi;

Con voti favorevoli n. 9, nessuno astenuto e n. 4 contrari (consiglieri di minoranza Brigati, Valsecchi, Zoppi, Tortini) resi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE LA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO B) DEL CONSIGLIERE VALSECCHI;

DATO ATTO CHE in merito alle proposte di modifiche al consiglio comunale sul Regolamento generale delle entrate comunali il parere tecnico sulla deliberazione di consiglio viene espresso al momento favorevolmente dal Segretario Comunale visto che il responsabile competente non è presente alla seduta consiliare;

PERTANTO, con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Consiglieri favorevoli- n. 9

Consiglieri contrari n. 4 (Valsecchi Attilio, Tortini Gianluca, Zoppi Maurizio e Brigati Osvaldo)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI approvare la suindicata proposta di deliberazione;
2. Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate con le modifiche approvate dal Consiglio Comunale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 25/06/2020

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

con voti favorevoli- n. 9 e contrari n. 4 (Valsecchi Attilio, Tortini Gianluca, Zoppi Maurizio e Brigati Osvaldo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SOSPIRO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 23 Data Delibera 25/06/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PERL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 25/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pietro Puzzi

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 16/06/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Silvia Cabrini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GHISOLFI FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUZZI PIETRO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **25/09/2020** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 25/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUZZI PIETRO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 25/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUZZI PIETRO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **25/06/2020**.

Data: 05/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUZZI PIETRO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **05/10/2020**.

Data: 05/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUZZI PIETRO

Comune di Sospiro
Provincia di Cremona

Regolamento Tari

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2020

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento	5
ARTICOLO 2 - Soggetto attivo.....	5
ARTICOLO 3 - Presupposto del Tributo	5
ARTICOLO 4 - Superficie degli immobili.....	6
ARTICOLO 5 - Soggetti Passivi	7
ARTICOLO 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
ARTICOLO 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	9
ARTICOLO 8 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al servizio pubblico - riduzioni di superficie	10
ARTICOLO 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	11
ARTICOLO 10 - Piano Finanziario	12
ARTICOLO 11 - Determinazione della Tariffa.....	12
ARTICOLO 12 - Articolazione della tariffa	13
ARTICOLO 13 - Periodi di applicazione.....	13
ARTICOLO 14 - Tariffa per le utenze domestiche.....	13
ARTICOLO 15 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze	14
ARTICOLO 16 - Tariffa per le utenze non domestiche	14
ARTICOLO 17 - Tariffa per le utenze non domestiche	15
ARTICOLO 18 - Tributo giornaliero.....	16
ARTICOLO 19 - Tributo Provinciale	17
ARTICOLO 20 - Riduzioni tariffarie.....	17
ARTICOLO 21 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo.....	18
ARTICOLO 22 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	18
ARTICOLO 23 - Cumulo riduzioni.....	19
ARTICOLO 24 - Agevolazioni e Tari Social	19
ARTICOLO 25 - Obbligo di dichiarazione.....	19
ARTICOLO 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	20
ARTICOLO 27 - Attività di controllo e accertamento	22
ARTICOLO 28 - Sanzioni	23
ARTICOLO 29 - Riscossione.....	23
ARTICOLO 30 - Rimborsi e compensazioni.....	24
ARTICOLO 31 - Importi minimi e misura annua interessi	24
ARTICOLO 32 - Contenzioso.....	25
ARTICOLO 33 - Trattamento dei dati personali	25
ARTICOLO 34 - Entrata in vigore e norme finali	25

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019;
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

ARTICOLO 2 - Soggetto attivo

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 3 - Presupposto del Tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e smi, dalle norme comunali per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinati il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati.
3. La mancata utilizzazione, da parte dell'utente, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.
4. Per utenza domestiche si intendono le superfici di tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettati al tributo:
 - a) *Tutti i locali*, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzabili, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) *Le aree scoperte*, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Restano tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

7. Sono ESCLUSE dalla TARI:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (quali a titolo esemplificativo: aree verdi, giardini, cortili, balconi, terrazze scoperte,) ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, sale, ascensori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

ARTICOLO 4 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 o della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/1997 e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio,

il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
7. La scala interna è computata per la sua proiezione orizzontale.

ARTICOLO 5 - Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti del medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. È comunque fatta salva l'applicazione per il tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L- n. 157/2019.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tari.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

ARTICOLO 6 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:
 - a. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;
 - b. unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;
 - c. locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d. fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori montacarichi;
 - f. superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
 - g. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando

l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- h. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
 - i. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
 - k. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente concesse al culto stesso.
 - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - m. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 26, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

ARTICOLO 8 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non conferibili al servizio pubblico - riduzioni di superficie

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
 - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. Le superfici agricole produttività di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depisti agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, alla valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
3. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
4. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	20%
Studi dentistici, stanze di medicazione, laboratori analisi	15%
Case di riposo, ospedali	5%

6. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
7. Per usufruire delle esclusioni o riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:
 - a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 26, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché quella parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;
 - b. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accoglimento. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

ARTICOLO 9 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori eventuali determinazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/riff (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ARTICOLO 10 - Piano Finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 e successive eventuali norme, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a. una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

ARTICOLO 11 - Determinazione della Tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 10.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ARTICOLO 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 13 - Periodi di applicazione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al successivo articolo 26. Nel caso la dichiarazione di chiusura della posizione non venga presentata, nei termini previsti, l'obbligazione tributaria rimane attiva.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30.

ARTICOLO 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata il numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2., Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I Coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 1b dell'allegato 1 al DPR N. 158/1999, tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

ARTICOLO 15 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf -badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica un numero di componenti pari a 2 (due) unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche dei residenti è quello risultante all'anagrafe comunale alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, che avranno efficacia a partire dal giorno in cui si sono verificate.

ARTICOLO 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato1, del D.P.R. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1, del D.P.R. 158/1999
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 26 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso

abitativo tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

ARTICOLO 18 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 75%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

ARTICOLO 19 - Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 20 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non siano locate o date in comodato d'uso: 50%
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione 30%. Tale riduzione non si applica alle unità immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 30%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di due terzi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ARTICOLO 21 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata, non cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare del 40% della quota variabile stessa.
4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4a, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzata nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ARTICOLO 22 - Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione

e comunque la misura massima della riduzione non potrà superare il 20% della tariffa.

ARTICOLO 23 - Cumulo riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 60% della quota variabile.

ARTICOLO 24 - Agevolazioni e Tari Social

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune. A tal fine i servizi sociali del Comune trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, previa istruttoria.
2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato
3. L'agevolazione tariffaria viene quantificata mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione pari ad euro € 100,00. Fatto salvo il limite massimo di decurtazione pari alla quota variabile della tariffa.
4. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico
5. nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra riportati.
6. Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui sopra viene effettuato su richiesta presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

ARTICOLO 25 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, Pertanto la dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 60 giorni dal possesso, l'occupazione o, la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario - locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dalla data dell'evento la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.

7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata ad un erede scelto d'ufficio.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
10. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere consegnata e protocollata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o inviata in via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata alla data di protocollo di ricevimento da parte dell'Ente. La dichiarazione è validamente presentata

anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.

ARTICOLO 27 - Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, trattandosi di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibili sul portale INI-PEC.
6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 28 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. 472/1997.

ARTICOLO 29 - Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate ed egli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero di rate definito con delibera del Consiglio Comunale, per ogni anno.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di due rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate a conguaglio.
7. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

ARTICOLO 30 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

ARTICOLO 31 - Importi minimi e misura annua interessi

1. Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l'accertamento, la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

ARTICOLO 32 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 546/1992.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs.218/1997. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 33 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 34 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A:

TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Dott. Alberto Ori
Via Collodi, 32
25025 Manerbio (BS)

Al Signor Sindaco
del COMUNE DI SOSPIRO
Piazza Libertà, n. 12
26048 – SOSPIRO (CR)

Verbale n. 13/2020

Sospiro, li 23 giugno 2020

OGGETTO: PARERE SU SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Il sottoscritto Ori Alberto, Revisore dei Conti del Comune di Sospiro (CR):

- ricevuta la proposta di delibera di Consiglio relativa all'approvazione dello schema di **“Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”** e la bozza di Regolamento;
- esaminato lo stesso, che si compone di n. 34 articoli;
- visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- vista la Legge n. 160 del 27.12.2019 all'art. 1, comma 738;
- tenuto conto di quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA);
- vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, su quanto in oggetto;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di regolamento in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Alberto Ori

